

# COMUNITA' MONTANA SALTO - CICOLANO ZONA VII

Fiumata di Petrella Salto

Provincia di Rieti

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLA FUNZIONE SOCIALE

**N° 04**

**DEL 12/02/2013**

L'anno **DUEMILATREDICI** addì **DODICI** del mese di **FEBBRAIO** alle ore **16.35** e seg.ti, in Fiumata di Petrella Salto e nella consueta sala delle adunanze, convocata nelle forme consuete, il **CONSIGLIO** della Comunità Montana si è ivi riunito.

		Fatto l'appello nominale risultano	
		PRESENTE	ASSENTE
1	NICOLAI Michele Pasquale Presidente	X	<input type="checkbox"/>
2	BELLIZZI Marcello	<input type="checkbox"/>	X
3	BONVENTRE Salvatore	<input type="checkbox"/>	X
4	BUZZI Pierluigi	X	<input type="checkbox"/>
5	DE NICOLA Angelo	<input type="checkbox"/>	X
6	DE SANTIS Domenico	<input type="checkbox"/>	X
7	FORNARA Andrea	<input type="checkbox"/>	X
8	FORNARI Felice	X	<input type="checkbox"/>
9	GALLINA Giovanni	<input type="checkbox"/>	X
10	GATTI Domenico	X	<input type="checkbox"/>
11	GATTI Gianfranco	<input type="checkbox"/>	X
12	GIAMPIETRI Walter	<input type="checkbox"/>	X
13	GIULI Luigi	X	<input type="checkbox"/>
14	MOZZETTI Sergio	X	<input type="checkbox"/>
15	PONZANI Antonio	<input type="checkbox"/>	X
16	SALINI Manuel	<input type="checkbox"/>	X
17	SEVERI Monica	X	<input type="checkbox"/>
18	STAZI Aldo	X	<input type="checkbox"/>
19	TROIANI Danilo	X	<input type="checkbox"/>
20	VALENTE Paolo	X	<input type="checkbox"/>
21	VULPIANI Giuseppe	X	<input type="checkbox"/>

Assiste all'adunanza il Segretario, **D.ssa Silvia RIDOLFI**.

Il **PRESIDENTE Dr. Michele Pasquale Nicolai** visto che il numero degli intervenuti è legale per deliberare, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.



**OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLA FUNZIONE SOCIALE -**

**IL CONSIGLIO**

IL PRESIDENTE Dr. Michele Pasquale Nicolai relaziona sul punto all'Odg, concordando con il consiglio l'unificazione della discussione in ordine ai tre argomenti che attengono l'associazionismo delle funzioni comunali.

Al riguardo, richiamato il parere favorevole delle commissioni consiliari nella seduta del 10.01.2013, esprime soddisfazione per il percorso di condivisione dell'iniziativa, che è già passata al positivo vaglio in tutti i consigli comunali. La scelta di associare le tre funzioni – dice - nasce dall'esperienza svolta sui servizi sociali, dove abbiamo sperimentato forme di collaborazione che si sono rivelate utili per la popolazione. Anche se abbiamo di recente subito tagli contiamo sulla sensibilità della nuova giunta regionale. Con l'associazionismo otterremo risparmi di spesa (come si propone il governo) e garantiremo servizi migliori. Sulla funzione di protezione civile i comuni hanno fino ad oggi operato con scarsità di fondi attingendo a volte anche sulle risorse della Comunità Montana (vedi antincendio). Ora la Comunità Montana dovrà fare un nuovo Piano di Protezione Civile, reperire risorse e mettere insieme strutture e personale. Quanto alla funzione di catasto, auspica che, migliorandone la gestione, si rafforzi lo strumento a disposizione per l'urbanistica e per la gestione del territorio in genere. In conclusione dichiara il proprio orgoglio per l'iniziativa intrapresa che porterà una crescita nel tessuto istituzionale del territorio;

**IL CONSIGLIERE GIULI**, premettendo che la scelta della convenzione è stata effettuata in base alla normativa vigente che in sostanza impone ai comuni sotto i 3000 abitanti di associare le funzioni. In futuro speriamo – dice - che la regione adotti una legge che trasformi le Comunità Montane in Unioni di Comuni Montani che rappresentano il soggetto giuridico più idoneo per la gestione di funzioni e servizi;

**IL CONSIGLIERE VALENTE** fa notare che, grazie alla presenza della minoranza, oggi si svolge questo importante consiglio. Per il senso di responsabilità che abbiamo – dice - anche in virtù del lavoro svolto in commissione, intendiamo anche qui portare avanti il provvedimento, come lo abbiamo approvato all'unanimità in Comune di Fiamignano. Le commissioni dovranno lavorare molto. Per ora approviamo un "contenitore", che poi dovrà essere riempito di contenuti. Chiediamo di trovare un collegamento organico tra le commissioni e la conferenza dei sindaci, per evitare che i due organismi istituzionali dicano cose diverse. Anche quella del catasto è una funzione importante per disciplinare e omogenizzare le tariffe, magari reperendo il tal modo risorse. Circa la funzione di protezione civile, invita tutti a lavorare insieme, dichiarando la propria disponibilità, come commissione a collaborare, pur nell'auspicio di leggi più chiare;

**IL CONSIGLIERE GATTI Domenico** in vista dell'associazionismo di nuove e ulteriori funzioni, auspica l'intervento di una normativa più calzante e chiara. Senza fondi sarà molto difficile fare tutto quello che lo Stato ci chiede – dichiara – pur a fronte delle molte responsabilità;

**IL CONSIGLIERE BUZZI** apprezza il senso di responsabilità dei consiglieri che hanno dichiarato la condivisione degli obiettivi e dei provvedimenti che si vanno ad approvare. Anche lui ripercorre il faticoso e incerto cammino legislativo sulle Comunità Montane. Dovremmo mantenere – dichiara - le risorse umane che hanno competenze in materia di gestione associata dei servizi, così come voleva la norma statale di quella finanziaria che stabilì il de finanziamento e la soppressione delle Comunità Montane. Concordo che oggi stiamo approviamo tre "contenitori", ma poi dovremo conferire risorse sia di personale che risorse finanziarie. Concorda sull'opportunità di armonizzare le riunioni delle Conferenze dei Sindaci con quelle delle Commissioni e auspica che con le nuove convenzioni i bilanci dei comuni restino a saldi invariati;

**IL CONSIGLIERE SEVERI** concorda con quanti hanno espresso compiacimento con il cammino fin qui svolto, e auspica nuove proposte e idee per dare opportunità a questo territorio.

**IL PRESIDENTE Dr. Michele Pasquale Nicolai** preannuncia il prossimo passo verso l'individuazione di una "Stazione unica appaltante" entro il 30 aprile 2013. Condivide la proposta del consigliere Valente sulla auspicabile sinergia tra la conferenza dei sindaci e le commissioni consiliari, impegnandosi a portarla avanti. Si compiace del modo con cui vengono affrontate le



questioni in sede consiliare dove è possibile trovare soluzioni alle difficoltà organizzative e finanziarie dei comuni, anche considerando l'imminente assoggettamento al patto di stabilità, gli adempimenti in materia di TARES, che dovrà essere messa in campo entro luglio. Per affrontare queste situazioni, si dovranno pretendere maggiori e diverse forme di finanziamento per i comuni montani e proseguire il processo associativo cui Borgorose, pur non avendone l'obbligo, ha convintamente aderito;

**IL CONSIGLIERE VALENTE** concorda con il Presidente. La legislazione dovrà tener conto delle diverse esigenze della montagna. Dobbiamo rimboccarci le maniche ma "io ci credo" – afferma;

Dopo breve discussione **IL PRESIDENTE DR. MICHELE PASQUALE NICOLAI** dichiara chiusa la discussione e pone ai voti la proposta:

VOTANTI: 11  
FAVOREVOLI: UNANIMITA'  
ASTENUTI: //

Si pone a votazione l'immediata esecutività

VOTANTI: 11  
FAVOREVOLI: UNANIMITA'  
ASTENUTI: //

## **DELIBERA**

**DI APPROVARE L'ALLEGATA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AD OGGETTO:  
APPROVAZIONE CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLA FUNZIONE  
DI CATASTO.**



## Proposta di deliberazione

**Oggetto: Approvazione schema di convenzione per la gestione in forma associata della funzione fondamentale comunale “ Sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini secondo quanto previsto dall’art. 118, 4^ comma, della Costituzione”, tra i comuni di Borgorose, Pescorocchiano, Fiamignano, Petrella Salto, Concerviano, Varco Sabino, Marcellini e la Comunità Montana Salto Cicolano.**

### Premesso che

- Le disposizioni di cui all’art. 14, commi da 25 a 31 della L.122/20120, come modificato e integrato dall’art. 16 della L. n. 148/2011, e dall’art. 19 del D.L. 95 del 6.7.2012, convertito con modificazioni dalla L.7.08.2012, n. 135, prevede che i comuni aventi popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero fino a 3.000 abitanti se appartenenti o appartenuti a Comunità Montane, esercitino le seguenti funzioni fondamentali in forma associata:
  - a) organizzazione generale dell’ amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;
  - b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;
  - c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;
  - d) la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;
  - e) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
  - f) l’organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;
  - g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall’art. 118, quarto comma, della Costituzione;
  - h) edilizia scolastica, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;
  - i) polizia municipale e polizia amministrativa locale;
- qualora l’esercizio delle suddette funzioni risulti legato alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, queste vanno esercitate in forma associata;
- Lo stesso articolo 19 individua le seguenti tre tipologie di forme associative:
  1. Unioni di Comuni ex art. 32 TUEL che ridisegna significativamente, introducendo l’Unione di Comuni montani, laddove l’unione sia costituita in prevalenza da comuni montani;
  2. Convenzione ex art. 30 TUEL;
  3. Unione “speciale” , che diventa facoltativa, e non più obbligatoria, per i comuni fino a 1.000 abitanti – ex art.16 del DL 138/2011;
- Il citato art. 19 del D.L. 95/2012 prevede che i comuni interessati debbano assicurare l’attuazione delle disposizioni entro:
  - 1° gennaio 2013 con riguardo ad almeno tre funzioni fondamentali ;
  - 1° gennaio 2014 con riguardo alle restanti funzioni fondamentali;

specificando che, in caso di decorso dei termini, il prefetto assegna agli enti inadempienti un termine perentorio entro il quale provvedere, oltre il quale trova applicazione l'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131;

- in particolare, il suddetto art. 19 prevede che le convenzioni abbiano durata almeno triennale e alle medesime si applichi, in quanto compatibile, l'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 con soggezione alla scadenza alla verifica del raggiungimento di significativi livelli di efficacia ed efficienza nella gestione secondo modalità stabilite da un decreto ministeriale in fase di emanazione e con l'obbligatorietà della costituzione della Unione qualora non risulti superata positivamente la verifica.

#### **Considerato che:**

- L'ambito del territorio della Comunità Montana Salto Cicolano è considerato dai comuni che ne fanno quale livello ottimale demografico/territoriale per la gestione di funzioni comunali, sia mediante la forma di gestione prevista dagli artt. 27 e 28 del TUEL, che definiscono natura, ruolo e funzioni delle Comunità Montane, tra cui l'esercizio associato di funzioni proprie dei comuni o a questi conferite, sia, in caso di futura trasformazione delle Comunità Montane da parte della regione, mediante la forma delle Unioni di Comuni Montani di cui all'art. 32 del D.Lvo 267/2000;
- Le comunità montane sono riconosciute *ex lege* unioni sottoposte a regime giuridico speciale, con diretta applicazione delle norme sulle unioni che risultano complementari e non contrastanti con quelle specifiche dettate per le comunità montane;
- Attraverso la comunità montana i comuni hanno la possibilità di adottare scelte strategiche che, nell'ambito della propria autonomia, favoriscono attività collaborative e procedure semplificate, usufruendo direttamente di competenze, risorse umane e strutturali già presenti in comunità montana con l'unico vincolo di una loro implementazione proporzionale alle tipologie di servizi e funzioni comunali che si intendono associare;
- che i Comuni aderenti convengono pertanto di stipulare apposite convenzioni ai sensi dell'art.30 del D.Lvo n. 267/2000, allo scopo di gestire in modo coordinato ed in forma integrata le seguenti funzioni fondamentali, come individuata dalla L.n. 42/2009:

**“Sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini secondo quanto previsto dall'art. 118, 4<sup>a</sup> comma, della Costituzione”,**

**Visto** lo schema di Convenzione per la predetta gestione associata, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale.

**Richiamata** l'opportunità di riorganizzazione ordinamentale nel contesto di gestione coordinata, derivanti dalla piena applicazione del Codice dell'Amministrazione Digitale - CAD (decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82 e ss.mm.ii.) con riferimento alle gestioni informatizzate dei documenti, alle comunicazioni *on line* con gli utenti, alle integrazioni delle banche dati, all'apertura dei dati (open data);

**Ritenuto** di disciplinare, con specifici accordi attuativi, la puntuale regolamentazione dell'organizzazione della gestione in forma associata delle singole materie sottese all'atto convenzionale, delle ulteriori forme



di consultazione tra gli enti nonché delle relative intese finanziarie secondo principi di leale collaborazione e responsabilità della spesa;

**Dato atto** che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa, e pertanto non necessita di parere di regolarità contabile, che verrà acquisito in sede di approvazione del Piano attuativo della convenzione;

**Visto** il parere di regolarità tecnica espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lvo n. 267/2000;

**A VOTI unanimi e palesi**

#### **DELIBERA**

- 1) Di approvare la premessa narrativa;
- 2) Di approvare lo schema di convenzione tra i comuni di Borgorose, Pescorocchiano, Fiamignano, Petrella Salto, Concerviano, Varco Sabino, Marcellino e la Comunità Montana Salto Cicolano, per la gestione associata della seguente funzione fondamentale così come individuata dall'art. 14 :  
  
**“ Sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini secondo quanto previsto dall'art. 118, 4<sup>a</sup> comma, della Costituzione”;**
- 3) Di incaricare il sindaco alla sottoscrizione della convenzione, il cui schema è allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale.
- 4) Di conferire al presente atto, previa separata e unanime votazione, immediata eseguibilità ai sensi di legge.



## **CONVENZIONE**

**TRA LA COMUNITA' MONTANA SALTO CICOLANO E I COMUNI DI BORGOROSE,  
PESCOROCCHIANO, PETRELLA SALTO, FIAMIGNANO, VARCO SABINO, CONCERVIANO E  
MARCETELLI PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLE  
FUNZIONI NELL'AMBITO DELL'ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA LOCALE DEI SERVIZI SOCIALI ED  
EROGAZIONE DELLE RELATIVE PRESTAZIONI AI CITTADINI, SECONDO QUANTO PREVISTO  
DALL'ART. 118, 4<sup>A</sup> COMMA, DELLA COSTITUZIONE;**

Il giorno ....., presso ....., tra

- Il Sindaco di Borgorose, .....
- Il Sindaco di Pescorocchiano, .....
- Il Sindaco di Fiamignano, .....
- Il Sindaco di Petrella Salto, .....
- Il Sindaco di Concerviano, .....
- Il Sindaco di Varco Sabino, .....
- Il Sindaco di Marcatelli , .....
- Il Presidente della Comunità Montana Salto Cicolano, .....

### **Premesso che**

- Le disposizioni di cui all'art. 14, commi da 25 a 31 della L.122/2012, come modificato e integrato dall'art. 16 della L. n. 148/2011, e dall'art. 19 del D.L. 95 del 6.7.2012, convertito con modificazioni dalla L.7.08.2012, n. 135, impone ai comuni aventi popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero fino a 3.000 abitanti se appartenenti o appartenuti a Comunità Montane, l'esercizio associato delle funzioni fondamentali;
- Lo stesso articolo 19 individua le seguenti tre tipologie di forme associative:
  4. Unioni di Comuni ex art. 32 TUEL che ridisegna significativamente, introducendo l'Unione di Comuni montani, laddove l'unione sia costituita in prevalenza da comuni montani;
  5. Convenzione ex art. 30 TUEL;
  6. Unione "speciale" , che diventa facoltativa, e non più obbligatoria, per i comuni fino a 1.000 abitanti – ex art.16 del DL 138/2011;
- Almeno tre funzioni fondamentali dovranno essere gestite in forma associata entro il 1 gennaio 2013, le restanti funzioni fondamentali entro il 1 gennaio 2014;



- L'ambito del territorio della Comunità Montana Salto Cicolano è considerato dai comuni che ne fanno parte quale livello ottimale demografico/territoriale per la gestione di funzioni comunali, sia mediante la forma di gestione prevista dagli artt. 27 e 28 del TUEL, che definiscono natura, ruolo e funzioni delle Comunità Montane, tra cui l'esercizio associato di funzioni proprie dei comuni o a questi conferite, sia, in caso di futura trasformazione delle Comunità Montane da parte della regione, mediante la forma delle Unioni di Comuni Montani di cui all'art. 32 del D.Lvo 267/2000;
- Le comunità sono riconosciute ex lege unioni sottoposte a regime giuridico speciale, con diretta applicazione delle norme sull'unione che risultano complementari e non contrastanti con quelle specifiche dettate per le comunità montane;
- L'adesione ad una comunità montana consente pertanto ai comuni di adottare scelte strategiche che, nell'ambito della propria autonomia, agli stessi è data la possibilità di attivare forme collaborative in via preferenziale e con una semplificazione delle procedure direttamente nella struttura della comunità, usufruendo di competenze, risorse umane e strutturali già presenti in comunità montana con l'unico vincolo di una loro implementazione direttamente proporzionale alle tipologie di servizi e funzioni comunali che si intendono associare;

#### **Si conviene e si stipula quanto segue**

##### **Art. 1**

##### **Oggetto e finalità**

Gli enti aderenti e comparenti a mezzo del legale rappresentante, convengono di stipulare la presente convenzione, ai sensi dell'art.30 del D.Lvo n. 267/2000, allo scopo di gestire in modo coordinato ed in forma integrata la seguente funzione fondamentale, come individuata dalla L.n. 42/2009:

- funzioni nell'ambito dell'organizzazione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'art. 118, 4<sup>a</sup> comma, della Costituzione;

Le amministrazioni procedono alla stipula della presente convenzione in virtù delle seguenti deliberazioni assunte dai rispettivi Consigli comunali:

1. Comune di Borgorose - deliberazione del consiglio comunale n. ....
2. Comune Pescorocchiano – deliberazione del consiglio comunale n. ....
3. Comune di Fiamignano – deliberazione del consiglio comunale n. ....
4. Comune di Petrella Salto deliberazione del consiglio comunale n. ....
5. Comune di Varco Sabino deliberazione del consiglio comunale n. ....
6. Comune di Concerviano deliberazione del consiglio comunale n. ....
7. Comune di Marcetelli deliberazione del consiglio comunale n. ....
8. Comunità Montana Salto Cicolano - deliberazione del consiglio comunitario n. ....

##### **Art.2**

##### **Finalità**

La gestione in forma integrata del servizio è volta al perseguimento delle seguenti finalità:

- a) Migliorare la qualità dei servizi erogati;



- b) Contenere la spesa per la gestione di tali servizi;
- c) Rafforzare le modalità di integrazione e concertazione territoriale.

### **Art.3**

#### **Funzioni, attività e servizi conferiti**

La Conferenza dei Sindaci disciplina l'organizzazione delle funzioni mediante appositi regolamenti o accordi nel rispetto dei principi fissati dalla legge.

Le funzioni e i servizi oggetto della gestione associata di cui alla presente convenzione sono individuati nell'accordo di programma stipulato in data 30.12.2009 tra i comuni aderenti e la Comunità Montana finalizzato all'approvazione e gestione del Piano di Zona di cui alla L.328/2000, nonché nelle ulteriori funzioni e servizi comunali attinenti la sfera sociale.

### **Art. 4**

#### **Ruolo della Comunità Montana**

Alla Comunità Montana viene attribuito il ruolo di "Ente Capofila", cui compete la gestione associata delle funzioni di cui alla presente convenzione.

La Comunità Montana opera attraverso la propria struttura operativa presso cui viene istituito l'"Ufficio comune", i cui atti sono adottati con procedure unificate e direttamente imputati agli enti aderenti.

### **Art. 5**

#### **Conferenza dei Sindaci**

La Conferenza dei Sindaci è l'organo di indirizzo e di governo per la realizzazione degli obiettivi di cui all'art. 1 e 2 del presente atto.

E' composta dai Sindaci dei comuni aderenti o da loro delegati, in rappresentanza degli enti convenzionati. E' convocata e presieduta dal Presidente della Comunità Montana o, in sua assenza, da un suo delegato. Potrà essere convocata anche su richiesta di uno dei Sindaci dei Comuni convenzionati, previa indicazione dell'ordine del giorno e predisposizione del relativo atto deliberativo da sottoporre ad approvazione.

La Conferenza dei Sindaci svolge i seguenti compiti:

- Stabilisce gli indirizzi e gli obiettivi per la gestione associata delle funzioni fondamentali individuate dall'art. 1;
- Definisce ed approva il piano annuale per la gestione di tali funzioni e il relativo piano finanziario;
- Vigila e controlla sull'espletamento delle stesse funzioni e verifica il raggiungimento degli obiettivi e delle finalità di cui agli artt. 1 e 2;
- Gestisce le relazioni sindacali;
- Si occupa di risolvere in via bonaria le eventuali controversie che possano sorgere tra gli enti convenzionati ;





- Esamina le eventuali proposte di ingresso o di recesso dalla convenzione.

## **Art.6**

### **Gestione e organizzazione delle risorse umane**

La struttura operativa istituita presso la comunità montana – denominata “Ufficio Servizio sociale associato” si avvale di sportelli decentrati presso gli uffici comunali, funzionalmente organizzati allo scopo di accogliere la domanda dell’utenza e canalizzare opportunamente le diverse richieste di supporto e assistenza.

L’organizzazione complessiva del servizio sarà comunque definita, nelle sue linee generali, dalla Conferenza dei Sindaci , spettando al Responsabile incaricato l’adozione dei provvedimenti organizzativi di dettaglio necessari al regolare funzionamento del servizio.

Quale Responsabile del servizio associato viene individuato il dipendente della Comunità Montana già Responsabile del Settore Servizi Sociali.

Presso l’“Ufficio Servizio sociale associato” può essere utilizzato personale dei comuni, con incarico a tempo pieno o parziale mediante gli istituti del comando, distacco e avvalimento (vedi articolo 1 comma 557 legge 311/2004), con un rapporto di dipendenza funzionale con la Comunità Montana quale organo di destinazione, e permanenza del rapporto di lavoro esistente con l’amministrazione di appartenenza.

Per gli aspetti attinenti le prestazioni di lavoro e le condizioni per l’attribuzione del salario accessorio, trova applicazione la medesima disciplina del personale dipendente degli enti locali e i relativi atti di gestione sono adottati dalla stessa Comunità Montana.

I singoli provvedimenti di utilizzazione e/o comando, sia parziale che a tempo pieno, dovranno stabilire e predeterminare in modo chiaro, per il personale cui si riferiscono, orari, sede e modalità con le quali espletare il servizio.

Con il “Piano di riparto” di cui al successivo art.8, si stabiliscono le modalità per regolare i rapporti tra comuni aderenti e comunità montana in ordine all’erogazione dei compensi al personale.

Ai fini della verifica del rispetto dei vincoli relativi alla spesa di personale e di trasparenza della gestione delle risorse, la rilevazione delle voci contabili riferite alla spesa per il personale viene effettuata in modo unitario tra la Comunità Montana e gli enti aderenti.

## **Art. 7**

### **Attività che restano nella competenza dei comuni**

Le strutture operative delle sedi periferiche dei comuni gestiscono attività di collaborazione, verifica, analisi e controllo dei servizi, oltre alle attività di supporto per l’implementazione e lo sviluppo degli stessi, compreso l’aggiornamento e la messa a disposizione dell’ente capofila dei dati comunali necessari per una corretta gestione integrata delle attività e dei servizi in materia di politiche sociali.

In fase di prima attuazione della gestione associata i singoli comuni aderenti collaborano con l’ente capofila al fine di garantire la continuità dei servizi inerenti la funzione.

## **Art. 8**

### **Rapporti finanziari**



In via ordinaria, le spese per lo svolgimento dei servizi e funzioni di cui alla presente convenzione sono determinate nell'ambito del bilancio di previsione annuale della Comunità Montana, e troveranno copertura finanziaria con le risorse assegnate dalla regione per il funzionamento della Comunità Montana, con risorse proprie dei comuni, con eventuali contribuzioni regionali ovvero con le ulteriori entrate che saranno attivate in base alla tipologia dei servizi.

La Conferenza dei Sindaci stabilirà annualmente, in un termine utile per la relativa allocazione dei bilanci dei comuni associati, le spese correnti e/o di investimento da effettuare per l'anno successivo nonché la spettanza o ripartizione delle stesse fra gli enti associati.

La Conferenza dei Sindaci adotta altresì ogni eventuale modifica ai criteri di riparto stabiliti, che dovrà essere recepita dai competenti organi dei comuni convenzionati.

Il suddetto "Piano di riparto" dovrà prevedere criteri di proporzionalità nella ripartizione delle risorse e della spesa e definire, in base alla tipologia del servizio .

In particolare in merito ai trasferimenti si stabilisce quanto segue:

- I trasferimenti statali, regionali, provinciali destinati all'esercizio delle funzioni e attività inerenti le materie oggetto della presente convenzione, destinati fino al 31.12.2012 ai Comuni conferenti, spettano alla Comunità Montana a partire dall'anno 2013;

- Nel caso in cui il trasferimento venga emesso ancora a favore dei Comuni conferenti, i Comuni stessi provvederanno a trasferire tali importi alla Comunità Montana;

La Comunità Montana utilizza tali trasferimenti nel rispetto dei vincoli di destinazione stabiliti dalle rispettive normative di riferimento e in aderenza al piano annuale approvato dalla Conferenza dei sindaci.

#### **Art.9**

##### **Decorrenza e durata**

La presente convenzione decorre dalla data del ..... per la durata di almeno un triennio. Essa può essere soggetta a modifiche ed integrazioni secondo le esigenze che concretamente potranno presentarsi nel tempo.

#### **Art.10**

##### **Recesso**

Gli enti aderenti hanno il diritto di recedere dal presente accordo, previa deliberazione del rispettivo organo consiliare da assumere almeno sei mesi prima della scadenza dell'anno solare, e decorrenza dall'anno successivo alla stessa.

#### **Art.11**

##### **Arbitrato irrituale**

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in merito all'applicazione del presente accordo, le parti concordano di verificare la possibilità di individuare un componimento bonario delle stesse.

In caso contrario, sarà costituito un collegio di tre arbitri, nominati dalle parti in numero di uno per ciascuno con diritto, per il Presidente della Comunità Montana, di nominare un proprio esperto al fine di garantire la parità del numero dei membri del collegio.

Il giudizio espresso dal collegio sarà vincolante per le parti.

#### **Art.12**

##### **Norme finali e di rinvio**



Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte nella Conferenza dei Sindaci, con adozione, se ed in quanto necessario, di atti da parte degli organi competenti.

Trovano altresì applicazione le norme vigenti, le disposizioni di legge in materia, le norme del Codice civile, ovviamente in quanto compatibili con la fattispecie e norme statutarie.

Sottoscrizioni dei Sindaci e del Presidente della Comunità Montana



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

**IL SEGRETARIO**

D.ssa Silvia RIDOLFI

**IL PRESIDENTE**

Dott. Michele Pasquale Nicolai

Visto: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.L.vo 18 agosto 2000 n° 267.

**il Responsabile del procedimento**

**Il Resp. del Settore Amm.vo**

D.ssa Silvia Ridolfi

Visto: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.L.vo 18 agosto 2000 n° 267.

**Il Responsabile del Servizio  
Rag. Mirella DE ANGELIS**

**PUBBLICAZIONE E SPEDIZIONE DELL'ATTO**

Si attesta che la presente deliberazione è affissa all'albo pretorio della Comunità Montana dal 22 FEB. 2013 al 08 MAR. 2013 per quindici giorni consecutivi.

**IL SEGRETARIO**

D.ssa Silvia RIDOLFI

Li 22 FEB. 2013

**COPIA CONFORME**

è copia conforme all'originale, si rilascia per uso d'ufficio

Li \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO**

D.ssa Silvia RIDOLFI

La presente deliberazione è stata comunicata ai Capigruppo Consiliari con nota n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ La stessa è divenuta esecutiva ai sensi del D.L.vo 267/2000 il 12.02.2013.

- poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.L.vo 267/2000)
- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.L.vo 267/2000)
- in quanto confermata con il voto favorevole della maggioranza dei componenti il Consiglio (art. 127, comma 2, D.L.vo 267/2000)

LI, 22 FEB. 2013

**IL SEGRETARIO**

<p>Sottoposta al controllo eventuale Ai sensi del T.U. D.Lvo n° 267/2000</p> <ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> per iniziativa della Giunta Comunitaria (art. 17, comma 34)</li><li><input type="checkbox"/> per richiesta dei Consiglieri</li></ul> <p>(art. 17, comma 38)</p> <p>IL SEGRETARIO f.to _____</p>
---

